

Art. 6. — L'entrata dei membri di una famiglia conviventi nella medesima abitazione si accerta cumulativamente al nome del capo della famiglia.

Quando la famiglia sia composta di oltre cinque persone esclusi i domestici e gli stipendiati o salariati di ogni maniera, l'entrata imponibile, dopo la deduzione di cui, all'art. 3, non superi le lire 8000, l'entrata stessa sarà ridotta di un dodicesimo per ogni persona di famiglia oltre le prime cinque. In nessun caso la riduzione potrà superare la metà dell'entrata accertata alla famiglia.

Art. 7. — Nello accertamento dei valori locativi si tiene conto delle cucine, scuderie, rimesse, alloggi dei domestici, e di ogni altra dipendenza dell'abitazione principale, anche se non effettivamente occupata.

Non si tiene conto invece degli opifici, magazzini, botteghe, uffici ed in genere di qualunque altro locale occupato a scopo industriale, commerciale o professionale, purché il valore locativo corrispondente possa essere accertato separatamente da quello dell'abitazione.

Art. 8. — Nel caso che un individuo o una famiglia occupino più abitazioni in comuni diversi, l'entrata sarà presunta eguale al valore locativo della residenza principale moltiplicato pel proprio coefficiente, a norma della tabella annessa all'articolo 5, con l'aggiunta degli altri valori locativi moltiplicati per i rispettivi coefficienti ridotti ad un quarto.

Saranno in pari misura ridotti i coefficienti applicabili ai valori locativi delle ville o case di campagna occupate nel territorio del medesimo Comune, nel quale si ha inoltre la residenza principale.

Il totale dell'entrata così accertata non potrà mai essere inferiore a quella che risulterebbe da un solo dei detti valori locativi moltiplicato pel proprio coefficiente senza riduzione.

Art. 9. — Per determinare il valore locativo delle abitazioni si prendono a base le scritture d'affitto.

Qualora queste manchino, oppure possano, per fondati motivi, ritenersi inesatte o simulate, il valore locativo è determinato in base a quello delle abitazioni affittate che si trovano in condizioni analoghe.

Il valore locativo delle abitazioni, i cui mobili non sono di proprietà della persona o della famiglia che vi dimora, è quello che ad esse sarebbe attribuito se non fossero mobiliate.

Art. 10. — L'entrata imponibile, presunta secondo le norme prescritte negli articoli precedenti, può essere diminuita o accresciuta ad istanza rispettivamente del contribuente o dell'agente delle imposte, quando l'uno o l'altro riescano a provare che l'effettiva entrata netta disponibile è rispettivamente inferiore o superiore di oltre un quarto a quella accertata in base al valore locativo dell'abitazione.

Art. 11. — Se per qualsiasi ragione, manchi il criterio del valore locativo per l'accertamento dell'entrata, questa sarà desunta direttamente da tutte le notizie intorno ai redditi del contribuente e da tutti gl'indizi delle sue spese.

Art. 12. — L'imposta sull'entrata sarà riscossa colle norme della legge 20 aprile 1871, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 13. — Al pagamento dell'imposta sull'entrata sono tenuti solidalmente tutti i membri della famiglia.

Art. 14. — L'imposta sull'entrata sarà dovuta dal 1° gennaio 1895.

Art. 15. — Con regolamento da emanarsi per decreto reale, dietro parere favorevole del Consiglio di Stato, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno determinate le norme per l'accertamento dell'entrata imponibili e la procedura pei ricorsi, fissando i termini relativi, nonché quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

II DECRETO PER LA RISCONTRATA

Il ministro del commercio ha presentato alla Camera, per la conversione in legge il r. decreto col quale sono state fissate le norme per la riscontrata dei biglietti fra i tre istituti.

Ecco il testo del decreto:

Art. 1. — La riscontrata dei biglietti fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia ha luogo nei giorni 10, 20 ed ultimo di ciascun mese, dopo la chiusura delle operazioni col pubblico.

Art. 2. — A tale effetto le sedi, succursali ed agenzie degli istituti consegneranno l'intero ammontare dei biglietti e di altri titoli a vista, emessi dagli altri istituti, agli stabilimenti di questi esistenti in luogo o, in mancanza, ai rappresentanti, per il cambio.

Art. 3. — I biglietti e titoli esibiti dai rappresentanti dei due istituti reciprocamente faranno compensazione.

Per la differenza sarà rilasciata dal rappresentante dell'istituto debitore una ricevuta in doppio originale.

Art. 4. — L'ammontare, distinto per tagli, dei biglietti e degli altri titoli a vista, esibiti al cambio dai due istituti, sarà indicato in un prospetto, del quale verrà trasmessa copia, sottoscritta dai rappresentanti dei due istituti, alle direzioni generali dei medesimi, nel giorno stesso o successivo a quello in cui ha luogo la riscontrata.

All'elenco da trasmettersi alla direzione generale dell'istituto rimasto creditore sarà unita una delle ricevute di cui all'articolo precedente.

Art. 5. — Entro cinque giorni da quello della riscontrata, la direzione generale dell'Istituto rimasto creditore, compilato il riassunto del movimento avvenuto presso le singole dipendenze, ne comunicherà il risultato all'istituto debitore ed ottenutone il *benestare*, addebiterà l'istituto stesso in un conto corrente speciale, con valuta dal giorno della eseguita riscontrata.

Però, l'istituto debitore ha facoltà, nei cinque giorni, di saldare la differenza all'istituto creditore o di diminuirla con biglietti di questo stesso istituto, sino a concorrenza dei quali non sarà dovuto interesse.

Art. 6. — L'interesse pel conto corrente sarà determinato, d'accordo tra gl'istituti, in misura non superiore ai tre quinti del saggio ufficiale dello sconto.

Art. 7. — La liquidazione del conto corrente avrà luogo il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il quinto giorno da quello della liquidazione l'istituto debitore eseguirà il saldo delle differenze presso la sede di Roma dell'istituto creditore, in biglietti o titoli propri dell'istituto stesso, o in valute legali utili al cambio dei biglietti, ai termini dell'art. 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Qualora nella liquidazione del saldo vengano impiegate valute legali utili al cambio, queste valute saranno date all'istituto creditore a quelle condizioni che saranno stabilite per regolare il baratto dei biglietti nelle valute medesime per conto dei privati.

Art. 8. — Durante il corso legale l'obbligo nell'istituto debitore del pagamento in valute legali utili al cambio dei biglietti sarà limitato ad un ventesimo della circolazione massima assegnatagli col l'art. 2 della legge 10 agosto, n. 449, dedotto l'ammontare delle immobilizzazioni accertate al principio di ciascun biennio.

Per la somma residua l'istituto stesso avrà facoltà di cedere una parte corrispondente del proprio portafoglio di scadenza non superiore a quindici giorni, o rendita consolidata dello Stato al corso medio a contanti verificatosi nella Borsa di Roma nei cinque giorni di cui all'art. 7.

Art. 9. — È fatta facoltà agli istituti di prendere accordi per la reciproca rispedita dei biglietti.